



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 239 del 19/05/2022**

---

**Disposizioni per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico**

---

*Firmato da: Valeria Ciarambino*



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

A iniziativa dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Vincenzo Ciampi

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Luigi Cirillo

Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **RELAZIONE DESCRITTIVA**

I disturbi dello spettro autistico (DSA) sono un disordine dello sviluppo di origine multifattoriale, per cui la letteratura più recente è concorde nell'indicare una base genetica o l'associazione di fattori ambientali di vario tipo, tra cui le infezioni contratte dalla madre in gravidanza, lo status immunologico materno-fetale, l'esposizione a farmaci o agenti tossici e l'età avanzata dei genitori.

Con riguardo alla Regione Campania, un'indagine condotta sui nuovi nati nel 2017 ha stimato in 339 i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, su un totale di 49.849, e quindi con un'incidenza pari a 6,8 ogni 1000 nati. Dal 2014 al 2018 si è inoltre assistito a un notevole aumento delle persone in trattamento riabilitativo, con il 44% dei soggetti costituito da minori. I medesimi dati segnalano come circa 12.000 soggetti siano in trattamento da un periodo di almeno 5 anni.

A livello nazionale, con la legge n. 134 del 2015 (*Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo dello spettro autistico e di assistenza familiare*) sono stati indicati gli interventi necessari a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e nei contesti lavorativi delle persone con disturbi dello spettro autistico, sottolineando la necessità di attuare specifiche politiche regionali in materia. In particolare, l'articolo 4 della citata legge ha declinato gli obiettivi in capo alle Regioni e alle Province Autonome, tra cui la predisposizione di équipe territoriali multidisciplinari, la promozione di attività di formazione per gli operatori, la garanzia della continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, il sostegno alle famiglie e l'inserimento lavorativo delle persone con DSA in età adulta.

Il successivo DPCM 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*) ha recepito integralmente i contenuti della legge 134/2015, stabilendo che il SSN garantisca alle persone nello spettro autistico prestazioni di diagnosi precoce, di cura e trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche (ad es. interventi ispirati ai principi e alle tecniche dell'ABA/VB, interventi psicoeducativi, interventi precoci).

La Conferenza Unificata, nella seduta del 10 maggio 2018, ha poi sancito l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 134 del 2015, sul documento recante "*Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello spettro autistico*" (Rep. Atti n. 53/CU), quale linea di indirizzo nazionale da utilizzare come supporto per la programmazione, la riorganizzazione e il potenziamento dei modelli assistenziali e dei servizi sanitari e sociosanitari a livello regionale e locale.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Nello specifico, le linee di indirizzo nazionali sottolineano come la persona con sospetto diagnostico o diagnosi DSA e i suoi familiari debbano essere il “centro” di una rete assistenziale regionale, costituita dai servizi afferenti agli ambiti di salute, sociale, istruzione e lavoro.

La Regione Campania, alla luce dei citati indirizzi nazionali, ha approvato, con la Delibera di Giunta regionale n. 131 del 31 marzo 2021, il documento “*Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva*”. Il PDTA regionale, partendo dalle principali criticità riscontrate dal SSR in merito ai disturbi dello spettro autistico (tra cui difficoltà di intercettare tempestivamente il disturbo per carenza di percorsi assistenziali dedicati, disomogeneità nelle procedure di presa in carico, assenza di protocolli e procedure per la transizione all’età adulta, nonché di servizi e strutture in grado di sostenere le famiglie), si è posto l’obiettivo di garantire la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico garantendo equità, sostenibilità, efficienza, efficacia e sussidiarietà.

Il citato documento è stato oggetto di attenta analisi da parte del Consiglio regionale, che, anche a seguito di numerose interlocuzioni intercorse con delegazioni dei genitori in merito alle criticità applicative determinate dalla delibera, ha approvato all’unanimità una mozione (Reg. Gen. n. 84, approvata nella seduta del 29 giugno 2021), con cui si è invitato l’organo di governo a prevedere, in modo particolare:

- a) la presa in carico sociosanitaria e sociale, a integrazione degli interventi sanitari previsti dal PDTA, in risposta alle esigenze assistenziali complessive delle persone affette da DSA e garantendo un coinvolgimento attivo delle famiglie dei pazienti;
- b) la fase di transizione del paziente adulto nel Dipartimento di Salute Mentale, prevedendo forme più stringenti di collaborazione con l’equipe multidisciplinare incaricata di gestire il percorso in età evolutiva;
- c) l’inserimento, all’interno delle equipe multidisciplinari, di figure, come pedagogisti ed educatori socio-pedagogici, in possesso di titoli riconosciuti dalla normativa vigente e con esperienza specifica di settore;
- d) la costituzione di gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Direzioni generali competenti, ANCI, associazioni dei familiari e Istituto Superiore di Sanità, anche al fine di individuare possibili risorse economiche aggiuntive;
- e) nelle more della completa definizione dei percorsi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e sociale, la garanzia della qualità e della quantità dei servizi forniti agli assistiti già in carico al SSR, senza arrecare alcun pregiudizio agli stessi.

La presente proposta di legge, in continuità con le azioni già intraprese dall’Assemblea legislativa regionale (e anche in virtù dei recenti pronunciamenti dell’autorità giudiziaria, che hanno sancito la necessità di garantire un congruo numero di ore di trattamento ai pazienti con DSA), intende fornire una cornice normativa unitaria in grado di assicurare il pieno



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche per l'assenza di una normativa regionale di riferimento e per le difficoltà sinora riscontrate nel giungere a un effettivo miglioramento della programmazione contenuta nella delibera 131/2021.

Il precedente tentativo di legiferare sulla materia (legge reg. 26/2017) aveva infatti incontrato il parere negativo della Corte costituzionale che, con sentenza 199/2018, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il testo per contrasto con l'articolo 120, secondo comma, Cost, a causa dell'interferenza delle disposizioni adottate dal legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Le mutate condizioni nel frattempo intervenute, con l'avvio della fase di fuoriuscita della Regione dallo stato di commissariamento, rendono oggi possibile un intervento legislativo sulla materia, rientrando tra gli interventi in materia di organizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La presente proposta di legge, in coerenza con gli obiettivi previsti all'art. 3, comma 2, della legge 134/2015, intende pertanto promuovere e valorizzare o sviluppo di una rete integrata di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro finalizzata a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni e l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, con particolare attenzione a diagnosi precoce, garanzia della continuità terapeutico-assistenziale nella transizione all'età adulta, formazione dei professionisti coinvolti e delle famiglie.

Come recentemente sancito anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2129 del 23 marzo 2022), l'evidenziato carattere multiforme del disturbo autistico rende evidente «l'appropriatezza di una strategia di intervento di carattere multidisciplinare, tesa ad abbracciare metodologie curative di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, onde consentire all'organo prescrittore (ovvero al NPIAA) l'individuazione del trattamento più confacente in relazione alla peculiare fisionomia che il disturbo assume nel paziente considerato ed al bisogno assistenziale che il medesimo, in un contesto non avulso dal sistema di relazioni in cui è inserito, concretamente manifesta (multidisciplinarietà che, sul piano concretamente assistenziale, si traduce nella presa in carico globale del paziente autistico, onde garantirne l'integrazione scolastica, sociale, familiare nei diversi "setting" assistenziali)».

La proposta di legge si compone di 13 articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Capo I, dedicato alle "Disposizioni generali", reca l'articolo 1, contenente l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, come sopra illustrati.

Il Capo II (Organizzazione dei servizi) disciplina, all'articolo 2, la rete dei servizi destinati alle persone con disturbi dello spettro autistico; l'articolo 3 prevede che la Giunta Regionale individui un Centro di Riferimento Regionale per la rete dei servizi dedicati ai disturbi dello spettro autistico.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

L'articolo 4 prevede che la Regione promuova e sostenga, oltre alle strutture già esistenti, anche la realizzazione di ulteriori strutture dedicate a persone con disturbi dello spettro autistico, che fungano da centro diurno, centro residenziale e di sollievo, in modo da assicurare un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale.

L'articolo 5 istituisce la Commissione regionale per i disturbi dello spettro autistico, come organismo di concertazione permanente tra i diversi attori istituzionali coinvolti e i rappresentanti dei genitori e delle famiglie dei pazienti.

Il Capo III entra nel merito degli interventi regionali, prevedendo, all'articolo 6, lo svolgimento di attività di screening precoce e di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso la creazione di apposite banche dati, con il fine di una più efficace programmazione delle risorse economiche appositamente destinate.

L'articolo 7 è dedicato alla presa in carico globale e ai programmi personalizzati in favore delle persone con DSA in età evolutiva e in età adulta. L'articolo 8 prevede specifiche misure per l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con DSA.

L'articolo 9 è dedicato alla formazione dei diversi attori coinvolti, comprese le famiglie, considerate quali risorse attive nel percorso di cura e assistenza.

Il Capo IV reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 10 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 contiene una specifica disposizione transitoria da applicare nelle more dell'implementazione dell'intervento legislativo.

L'articolo 13 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, un'opzione giustificata dalla particolare urgenza di disciplinare la materia con uno specifico intervento normativo.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

L'articolo 11 della proposta reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'implementazione delle misure previste dall'intervento si provvederà a valere delle risorse finanziarie già stanziato nelle singole Missioni del bilancio regionale e in relazione ai diversi profili coinvolti (sanità, politiche sociali, formazione ecc.).

In particolare, per ciò che concerne gli aspetti sanitari, si farà uso dei fondi destinati al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (Missione 13, Programma 1 del bilancio di previsione finanziario), alimentati dai trasferimenti statali (Fondo Sanitario Nazionale - FSN).



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **SOMMARIO**

### *Capo I - Disposizioni generali*

Art. 1 Oggetto e finalità

### *Capo II - Organizzazione dei servizi*

Art. 2 Rete dei servizi regionali

Art. 3 Centro di riferimento regionale

Art. 4 Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art. 5 Commissione regionale

### *Capo III - Interventi regionali*

Art. 6 Individuazione precoce e raccolta dei dati

Art. 7 Presa in carico globale e programmi personalizzati

Art. 8 Integrazione sociale, scolastica e lavorativa

Art. 9 Formazione

### *Capo IV - Disposizioni transitorie e finali*

Art. 10 Clausola valutativa

Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 12 Norma transitoria

Art. 13 Entrata in vigore



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## CAPO I

### *Disposizioni generali*

#### Art. 1

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 3, comma 2 della legge 18 agosto 2015, n. 134 (*Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*), promuove una cultura attenta alle persone con disturbi dello spettro autistico (DSA) e valorizza una rete integrata del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro, al fine di garantire loro la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inclusione sociale e lavorativa.
2. La Regione riconosce e promuove altresì:
  - a) la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico;
  - b) la libertà di scelta terapeutica da parte della persona e dei familiari, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali, del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) e del progetto assistenziale individuale (PAI) elaborato dal competente Nucleo di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza (NNPIA) nella fase di diagnosi, valutazione e presa in carico;
  - c) la continuità terapeutica e assistenziale nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta, mediante la collaborazione tra le diverse unità operative competenti alla presa in carico;
  - d) la formazione continua, dei professionisti sanitari, socio-sanitari, sociali, dell'educazione e del lavoro sugli strumenti di valutazione e sulle metodologie di intervento abilitativo, riabilitativo ed educativo, finalizzata a una piena inclusione sociale e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche mediante l'organizzazione di iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, servizi sanitari, servizi sociali e famiglia;
  - e) il ruolo determinante della famiglia e del caregiver, quali parti attive nella elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del progetto di vita della persona con DSA, anche attraverso la previsione di iniziative di formazione, orientamento, accompagnamento e supporto a loro destinate.
4. Gli interventi della presente legge sono rivolti a tutte le persone che, in ogni età della vita, sono affette da DSA, diagnosticati e valutati secondo i sistemi di classificazione e le metodologie più recenti, nonché riconosciuti e validati dalla comunità scientifica internazionale, e alle famiglie che ne sostengono l'impegno di cura.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## CAPO II

### *Organizzazione dei servizi*

#### Art. 2

##### *Rete dei servizi regionali*

1. La rete dei servizi regionali destinati alle persone con disturbi dello spettro autistico, di seguito denominata “Rete”, è costituita dai servizi dedicati delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dal sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro presente sul territorio regionale.
2. La Rete si articola in servizi di diagnosi, cura e abilitazione da parte dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina generale e delle ASL, che operano nel rispetto del PDTA, e garantisce un’adeguata e uniforme copertura di tutto il territorio regionale, in modo da assicurare un intervento funzionale, unitario e coordinato.
3. Fanno parte della Rete le strutture riabilitative private accreditate che si occupano di disturbi dello spettro autistico e che operano nel rispetto del PDTA. Possono inoltre far parte della Rete le cooperative sociali e le associazioni che si occupano di DSA e che si avvalgono di metodologie con evidenza scientifica riconosciuta, tra cui il metodo ABA (Analisi comportamentale applicata).
4. La Rete garantisce:
  - a) le attività ambulatoriali, diurne, residenziali e semiresidenziali, nonché l’assistenza domiciliare, nel rispetto degli indirizzi e dei protocolli dettati dal Centro di Riferimento Regionale istituito ai sensi dell’articolo 3;
  - b) il sostegno alle famiglie e lo svolgimento di attività psico-educative, ricreative e sportive, nonché di avviamento all’attività lavorativa e all’abitare autonomo o assistito;
  - c) la continuità assistenziale nel passaggio dall’età evolutiva all’età adulta, al fine di favorire l’integrazione degli interventi e le prestazioni sociali e sanitarie necessarie ad assicurare la presa in carico globale della persona e della sua famiglia.
5. L’organizzazione e il funzionamento della Rete sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. La Giunta regionale definisce altresì la dotazione organica delle strutture pubbliche e private idonea a garantire adeguati livelli di assistenza nelle diverse forme, prevedendo la presenza di figure professionali quali, a titolo esemplificativo, il neuropsichiatra infantile, lo psichiatra, il tecnico dell’abilitazione psichiatrica, l’infermiere, il pedagogo con laurea quinquennale in pedagogia clinica o il pedagogo con formazione in pedagogia clinica ABA, il logopedista, l’educatore socio-pedagogico o socio-sanitario, nonché lo psicologo o lo psicoterapeuta.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

6. Le strutture già operanti, sia pubbliche che private, si adeguano alle nuove disposizioni entro i termini fissati con proprio atto dalla Giunta regionale.

**Art. 3**

*Centro di riferimento regionale*

1. Nell'ambito della rete dei servizi già dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, la Giunta Regionale individua il Centro di Riferimento Regionale, di seguito denominato "Centro".
2. Il Centro:
  - a) aggiorna i vigenti protocolli diagnostico-terapeutici e assistenziali per le persone con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva e in età adulta, secondo quanto previsto dalle più recenti linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  - b) definisce e attua programmi di formazione e aggiornamento continuo del personale;
  - c) elabora e approva progetti di ricerca.

**Art. 4**

*Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale*

1. La Regione, sulla base dei dati epidemiologici rilevati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, programma e attiva le strutture necessarie a soddisfare il fabbisogno assistenziale delle persone con DSA, in grado di erogare prestazioni ambulatoriali diurne, residenziali e semiresidenziali in modo uniforme su tutto il territorio regionale.
2. I programmi terapeutici e assistenziali per minori con DSA privilegiano la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale e familiare. In presenza di gravi o complesse patologie, ovvero quando dalla valutazione del singolo caso emerge l'opportunità di un allontanamento temporaneo dal normale ambiente di vita per un migliore esito del programma terapeutico, è disposto l'accesso a strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate all'inserimento di persone con DSA di età superiore ai dieci anni, con chiari obiettivi terapeutico-riabilitativi e una durata limitata nel tempo.

**Art. 5**

*Commissione regionale*

1. È istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente, la Commissione regionale sui disturbi dello spettro autistico, di seguito denominata "Commissione", con il compito di elaborare e proporre alla Giunta regionale interventi integrati tra i servizi della salute, quelli sociali, le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida nazionali e internazionali, nonché dalla presente legge.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

2. La Commissione, coordinata dagli assessori competenti in materia di sanità e politiche sociali, è composta da:
  - a) i rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti per materia;
  - b) il responsabile del Centro di riferimento regionale di cui all'articolo 3;
  - c) un rappresentante dell'ISS;
  - d) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
  - e) il presidente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato;
  - f) cinque rappresentanti delle associazioni di familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, scelti tra quelle maggiormente rappresentative per numero di iscritti a livello regionale.
3. Possono partecipare ai lavori della Commissione altre figure professionali con competenza ed esperienza specifiche nelle materie di cui alla presente legge, di volta in volta individuate sulla base delle questioni trattate.
4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

### CAPO III

#### *Interventi regionali*

##### Art. 6

#### *Individuazione precoce e raccolta dei dati*

1. Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce un'attività di individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo, in collaborazione con i pediatri di libera scelta, ed effettua la diagnosi clinica con gli strumenti e le procedure riconosciute dalle linee guida internazionali e nazionali in materia.
2. La Regione, anche al fine di una più efficace programmazione delle risorse finanziarie appositamente destinate:
  - a) provvede all'istituzione di una banca dati volta al rilevamento delle persone con disturbi dello spettro autistico e del loro grado di disabilità;
  - b) realizza un sistema integrato di monitoraggio dell'andamento epidemiologico e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate, anche in collaborazione con le banche dati ministeriali.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 7**

*Presa in carico globale e programmi personalizzati*

1. La presa in carico globale della persona con disturbi dello spettro autistico, diagnosticati e accertati dal SSR, avviene con un approccio multiprofessionale e multidisciplinare, attraverso l'integrazione tra gli interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e per il lavoro, nonché mediante la sinergia tra i servizi pubblici e privati, al fine di garantire la massima aderenza al PAI e corrispondere efficacemente alle singole condizioni di bisogno e alla realizzazione del progetto di vita delle persone a cui si riferiscono.
2. Il PAI è elaborato dal NNPIA della ASL territorialmente competente, anche con il coinvolgimento delle famiglie, in coerenza con le attitudini, le competenze e le propensioni della singola persona con DSA, tenendo conto del supporto personale, familiare ed economico su cui la stessa può contare.

**Art. 8**

*Integrazione sociale, scolastica e lavorativa*

1. La Regione, in applicazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*), assicura alle persone con DSA e alle loro famiglie un'offerta di servizi socio-assistenziali volta allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e al miglioramento della qualità della vita, anche con la partecipazione delle associazioni del settore. A tal fine, sostiene tutte le iniziative finalizzate a una piena integrazione sociale, quali attività educative, ricreative, sportive e ludiche.
2. La Regione sostiene il diritto allo studio delle persone con DSA, promuovendo appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.
3. La Regione promuove la formazione delle persone con DSA, in relazione alle capacità definite dalla diagnosi funzionale e al fine di un inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche della singola persona e senza alcuna discriminazione o pregiudizio.
4. La programmazione, l'attuazione e la valutazione degli interventi previsti dal presente articolo avviene mediante il coinvolgimento attivo delle persone interessate e delle loro famiglie.

**Art. 9**



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

### *Formazione*

1. La Regione promuove:
  - a) la formazione specialistica sul tema della diagnosi precoce dei DSA ai pediatri di libera scelta, ai medici di medicina generale, nonché ai referenti delle scuole materno-infantili e di primo grado, anche mediante la promozione di specifiche intese con le Università e con l'Ufficio scolastico regionale finalizzate allo sviluppo di attività di ricerca e formazione nelle scuole di specializzazione;
  - b) attività formative rivolte ai professionisti sanitari, sociosanitari, sociali, dell'educazione e del lavoro, incentrate sugli strumenti di valutazione e le metodologie di intervento abilitativo, riabilitativo ed educativo, basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
  - c) iniziative di formazione, orientamento, accompagnamento e supporto alla famiglia e ai caregiver, quali risorse attive nel percorso di cura e assistenza, da realizzarsi anche attraverso l'allenamento genitoriale (parent training) e con l'obiettivo di ridurre possibili forme di impoverimento sociale, relazionale, economico e di disgregazione del tessuto familiare;
  - d) interventi di formazione e aggiornamento sulle metodologie educative rivolti ai docenti di ogni ordine e grado, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

## Capo IV

### *Disposizioni transitorie e finali*

#### Art. 10

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. La valutazione degli effetti della presente legge è promossa anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

#### Art. 11

##### *Clausola di invarianza finanziaria*



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale. Ai relativi oneri si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio.

**Art. 12**

*Norma transitoria*

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge, al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone con disturbi dello spettro autistico in carico al SSR, è assicurata la qualità e la quantità delle prestazioni già fornite alla data di entrata in vigore della stessa.

**Art. 13**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.